

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2022, n. 3-5633

Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: disposizioni in merito alla durata degli incarichi dirigenziali di responsabile di Settore e di Struttura Temporanea nonche' degli incarichi dirigenziali di Staff a dirigenti di nuova assunzione. Revoca della D.G.R. n. 11-6735 del 13.04.2018 e modifica della D.G.R. n. 8-1327 del 8.05.2020.

A relazione del Presidente Cirio:

Premesso che:

- l'art. 13, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di comparto per la dirigenza del 23 dicembre 1999, prevede che la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a due anni;

- l'art. 22 della l.r. 23/08 nel regolamentare il conferimento degli incarichi dirigenziali, precisa che appositi provvedimenti organizzativi definiscono, tra l'altro, la durata degli incarichi dirigenziali per un periodo non superiore a cinque anni, fermo restando quanto indicato nei contratti collettivi di lavoro;

- con D.G.R. n. 10-9336 dell'1.08.08 e con D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.09 e s.m.i. sono stati approvati i provvedimenti organizzativi e che con D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i. sono stati approvati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

- con D.G.R. n. 11-6735 del 13.04.2018 si è proceduto alla regolamentazione della prima attribuzione di incarico a dirigenti di nuova assunzione, vincitori di concorso;

- con D.G.R. n. 8-1327 del 8.05.2020 è stata definita in due anni, rinnovabili, la durata degli incarichi dirigenziali, dando atto del parere del Settore Attività legislativa e Consulenza giuridica del 30 aprile 2020;

- con D.G.R. n. 9-4462 del 29.12.2021 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo per la dirigenza, triennio 2021- 2023, sottoscritto in data 29.12.2021, all'art. 2 punto 3 si è definito che *“i dirigenti neo-assunti, vincitori di concorso, sono collocati in posizione di Staff con importo di retribuzione di posizione ridotto del 50%, per un periodo massimo di sei mesi, salvo che nelle more intervenga un diverso incarico finalizzato all'inserimento e allo sviluppo delle specifiche competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico. Tale riduzione viene meno a decorrere dal settimo mese. [...]”*;

preso atto della sentenza n. 19780/2022 della Corte di Cassazione in ordine all'applicabilità della durata minima degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001;

dato atto del parere del Settore regionale “Attività Legislativa e Consulenza Giuridica”, prot. 27624/A1011A del 7.09.2022, dal quale emerge che *“[...] l'intervento della pronuncia della Corte di Cassazione 2022 sembrerebbe recare un'innovatività nel panorama giurisprudenziale esaminato nell'ambito dell'istruttoria del Settore [...] del 30 aprile 2020 [...]”. La sentenza ha ritenuto vincolante il termine minimo triennale di cui al comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001. La ratio decidendi pare invero espressa in termini generali, ovvero riferita sia agli incarichi dirigenziali a contratto che per quelli ordinari. Ne consegue che la soluzione prospettata dallo scrivente Settore possa essere prudentemente indirizzata nella direzione dell'imperatività del termine minimo triennale di durata dell'incarico dirigenziale.”*;

richiamata altresì la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte" che fa riferimento alla durata triennale degli incarichi dirigenziali.

Ritenuto pertanto, anche alla luce del parere del Settore regionale Attività legislativa e Consulenza giuridica, di modificare la D.G.R. n. 8-1327 del 8.05.2020 stabilendo la durata degli incarichi dirigenziali di responsabile di Settore e di Struttura Temporanea in tre anni, fermo restando il limite di permanenza in servizio previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento in quiescenza e le modalità di conferimento degli incarichi previste dalla D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.;

ritenuto inoltre opportuno revocare la D.G.R. n. 11-6735 del 13.04.2018 sopra citata stabilendo che, al fine di assicurare continuità dell'azione amministrativa nei settori vacanti o che si renderanno tali per effetto di cessazioni, ai dirigenti neo assunti, vincitori di concorso, venga attribuito l'incarico dirigenziale di Staff al Settore/Struttura Temporanea di destinazione per un periodo massimo di sei mesi, salvo che nelle more intervenga un diverso incarico finalizzato all'inserimento e allo sviluppo delle specifiche competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico, così come previsto dal contratto integrativo per la dirigenza, triennio 2021-2023 di cui alla D.G.R. n. 9-4462 del 29.12.2021 sopra citata. Al compimento del secondo mese effettivo di servizio, il Direttore della Direzione a cui sono assegnati i neo dirigenti dovrà effettuare una valutazione intermedia sui livelli di professionalizzazione e responsabilità raggiunti nel ruolo dirigenziale, rilevante per tutti gli aspetti giuridici legati al rapporto di servizio e per l'affidamento della titolarità di un settore, fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L.. In caso di valutazione intermedia con esito positivo, sarà facoltà del Direttore proporre l'affidamento della responsabilità del Settore/Struttura Temporanea cui il dirigente è assegnato con incarico dirigenziale di Staff. Diversamente, dovrà trovare applicazione quanto previsto nel contratto integrativo per la dirigenza, triennio 2021-2023 di cui alla D.G.R. n. 9-4462 del 29.12.2021 sopra citata.

Informate le OO.SS. Aziendali, area della dirigenza.

Informata la competente Commissione Consiliare.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di modificare la D.G.R. n. 8-1327 del 8.05.2020 stabilendo la durata degli incarichi dirigenziali di responsabile di Settore e di Struttura temporanea in tre anni, fermo restando il limite di permanenza in servizio previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento in quiescenza e le modalità di conferimento degli incarichi previste dalla D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.;
- di revocare la D.G.R. n. 11-6735 del 13.04.2018 citata in premessa stabilendo che ai dirigenti neo assunti, vincitori di concorso, venga attribuito l'incarico dirigenziale di Staff al Settore/Struttura Temporanea di destinazione per un periodo massimo di sei mesi, salvo che

nelle more intervenga un diverso incarico finalizzato all'inserimento e allo sviluppo delle specifiche competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico, così come previsto dal contratto integrativo per la dirigenza, triennio 2021-2023 di cui alla D.G.R. n. 9-4462 del 29.12.2021 citata in premessa. Al compimento del secondo mese effettivo di servizio, il Direttore della Direzione a cui sono assegnati i neo dirigenti dovrà effettuare una valutazione intermedia sui livelli di professionalizzazione e responsabilità raggiunti nel ruolo dirigenziale, rilevante per tutti gli aspetti giuridici legati al rapporto di servizio e per l'affidamento della titolarità di un settore, fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L.. In caso di valutazione intermedia con esito positivo, sarà facoltà del Direttore proporre l'affidamento della responsabilità del Settore/Struttura Temporanea cui il dirigente è assegnato con incarico dirigenziale di Staff. Diversamente, dovrà trovare applicazione quanto previsto nel contratto integrativo per la dirigenza, triennio 2021-2023 di cui alla D.G.R. n. 9-4462 del 29.12.2021, citata in premessa;

- di stabilire che il presente provvedimento riguarda l'affidamento dei futuri incarichi dirigenziali;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010

(omissis)